



REPUBBLICA ITALIANA

**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA –**

**SEZIONE DI VITTORIA -**

**SCHEMA DISCIPLINARE DI INCARICO**

“AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEI CONTRATTI ASSICURATIVI DELL’ENTE”

mediante affidamento diretto in economia ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett.a) del D,Lgs. n. 50 ed s.m.i. del 18/04/2016 e dell’art. 14 commi 3° e 5° del Regolamento Comunale per l’affidamento in economia di lavori, servizi e forniture approvato con Deliberazione del Consiglio n. 135 del 6/10/2010.

**PREMESSO:**

Che con Delibera di Giunta Municipale n. 552 del 05/12/2017 è stato disposto di procedere all’ affidamento del “Servizio di brokeraggio per la razionalizzazione dei contratti assicurativi dell’ente”;

Che con determina del Dirigente n..... del ..... è stato affidato l’incarico di “Servizio di brokeraggio per la razionalizzazione dei contratti assicurativi dell’Ente”;

Che l’incarico viene affidato senza oneri per l’Ente;

Che sono stati effettuati tutti gli accertamenti di rito, ed è stata comprovata l’idoneità dell’Appaltatore a contrarre, in rapporto al servizio di che trattasi.

**TUTTO CIO’ PREMESSO**

Che costituisce parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di incarico, i componenti, come di seguito generalizzati.

L’anno duemiladiciassette il giorno \_\_\_\_\_(\_\_\_\_\_) del mese di \_\_\_\_\_ in Vittoria e nella sede della C.U.C. – sezione di Vittoria, sita in Via

Cacciatori delle Alpi n. 432, sono costituiti, per la stipula del presente disciplinare di incarico, a mezzo di scrittura privata non autenticata:

da una parte: - ing. Angelo Piccione, nato a Vittoria il giorno 24/05/1955 (C.F.:PCCNGL55E24M088X), Dirigente della Direzione C.U.C. – Sezione di Vittoria - del Comune di Vittoria, che interviene in nome e per conto del Comune di Vittoria (Prov. RG), Cod. Fisc.: 82000830883 P.I.:00804320885, ai sensi dell'art.107 del Testo Unico 267/2000;

dall'altra parte: il Sig. \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_ e residente a \_\_\_\_\_ in Via \_\_\_\_\_, Cod.Fiscale: \_\_\_\_\_ il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e per conto e nell'interesse del Comune predetto, il quale interviene nella qualità di Amministratore della Società MEDIASS S.p.A. iscritta al Registro Unico degli Intermediari presso l'IVASS con il numero B000190757, Codice Fiscale n. 10058870154 e partita IVA 01483430680, con sede operativa in Pescara, Piazza Ettore Troilo, 12.

#### CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

La Società MEDIASS S.p.A., si impegna ad espletare l'incarico avente ad oggetto: **“Servizio di brokeraggio per la razionalizzazione dei contratti assicurativi dell'ente”**, alle condizioni sotto riportate:

#### ART. 1 – PRESTAZIONI

L'incarico oggetto del presente disciplinare concerne lo svolgimento dell'attività di Broker d'assicurazione a favore del Comune di Vittoria come individuato dal Decreto Legislativo 209/2005 che ne disciplina la professione.

Il Broker, con i propri mezzi e la propria organizzazione, si attiverà per garantire all'Ente gli interventi necessari mettendo a disposizione del Comune di Vittoria la

propria attività professionale al fine di affrontare in maniera ottimale tutte le esigenze di carattere assicurativo, le cui prestazioni, qualora espressamente richieste dal Comune di Vittoria , contempleranno in via soltanto indicativa e non esaustiva:

- a) l'elaborazione di un programma assicurativo finalizzato alla gestione dei rischi attinenti al complesso dell'attività facenti capo all'Ente, che includa, sempre nell'ottica del perseguimento degli obiettivi di economicità, efficienza ed efficacia, i suggerimenti per la realizzazione e garanzia delle necessarie ed idonee coperture assicurative;
- b) l'analisi dei contratti di assicurazione stipulati dall'Ente con conseguente formulazione di pareri circa la congruità economica o meno degli stessi, nonché l'indicazione dei correttivi ritenuti più opportuni da apportare;
- c) la gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati dall'Ente, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, nonché aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell'Ente;
- d) l'assistenza nelle varie fasi di trattazione dei sinistri, sia attivi che passivi, con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio e rispondenti alle esigenze dell'Ente;
- e) l'assistenza nello svolgimento delle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi (polizze), supporto nella predisposizione dei relativi atti di gara pubblici e stesura dei conseguenti capitolati relativi ai rischi oggetto dell'appalto, nonché l'eventuale preparazione, su richiesta dell'Ente, di apposita relazione in ordine alle offerte pervenute dalle varie compagnie di assicurazione;

|  |   |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  | f) la predisposizione, se richiesto, di programmi previdenziali ed assistenziali integrativi a favore del personale dipendente dell'Ente;   |  |
|  | g) la trasmissione annuale dei certificati di sinistrosità relativi ai singoli contratti di polizza, l'analisi dell'andamento storico dei sinistri relativi ai singoli contratti assicurativi e l'elaborazione di opportune strategie per diminuire la sinistrosità medesima; |  |
|  | inoltre assicura:   |  |
|  | - controllo e abbattimento dei sinistri frequenti (ad esempio quelli derivanti dalle strade);   |  |
|  | - l'autogestione di questi eventi (mediante l'uso della SIR ( <i>Self Insured Retention</i> ));   |  |
|  | - l'uso dei risk management;  |  |
|  | - la predisposizione di un idoneo e completo database per i rischi e gli eventi dannosi;  |  |
|  | - un uso consapevole delle coperture assicurative;  |  |
|  | - opportunità di operare anche mediante soggetti esterni specializzati sia per le complessità delle competenze tecniche richieste che per la struttura organizzativa necessaria al raggiungimento degli obiettivi economici di spending review.                               |  |
|  | Per quanto esposto ai punti precedenti, MEDIASS presterà la propria attività ogni qualvolta ritenuto necessario dal Comune di Vittoria a mezzo del personale appositamente individuato. Alcuni punti del programma di assistenza in senso manageriale sono:                   |  |
|  | - mappatura ed analisi dei rischi dell'Ente;  |  |
|  | - verifica di congruità ed efficacia delle coperture assicurative in essere;  |  |
|  |   |  |

- esame dei sinistri degli ultimi 5 anni;
  - predisposizione di un completo programma assicurativo con documenti di gara e capitolati di polizza;
  - assistenza tecnica in tutte le fasi delle procedure di gara previste per i servizi assicurativi;
  - costruzioni di convenzioni assicurative “esclusive” per l’Amministrazione e dipendenti dell’Ente;
  - sportello informativo per problematiche di natura tecnica, giuridico legale e contrattuale;
  - risk management per i rischi frequenti (ad esempio quelli stradali);
  - gestione sinistri (S.I.R., attivi e passivi) anche attraverso società specializzate in partnership;
  - assistenza specialistica nei casi assicurativi in generale;
  - governance dei trasferimenti contrattuali e/o assicurativi nell’ambito dei contratti di fornitura, lavori, servizi, concessioni, ecc.
  - piani di formazione tecnica per i dipendenti e Polizia Municipale.
- ART. 2 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
- Il Broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli Uffici preposti né può impegnare l’Ente se non preventivamente autorizzato.
  - Il Broker non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto dell’Ente.
  - La stipula dei contratti assicurativi, la formulazione delle disdette, così come qualsiasi altra operazione modificativa di obblighi precedentemente assunti, rimangono di esclusiva competenza dell’Ente.

- L'Ente nella fase di attuazione delle gare assicurative e nella corrispondenza eventuale con le imprese assicuratrici dovrà indicare negli atti relativi gli estremi del rapporto convenzionale instaurato con il Broker e le generalità dello stesso.

#### ART. 3 — DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Al Broker è espressamente vietato:

- assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente.
- stipulare o sottoscrivere atti e contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo, esplicito, consenso.
- L'aggiudicatario è l'unico soggetto responsabile di tutti gli obblighi previsti dal presente disciplinare, essendo espressamente fatto divieto di subappaltare o cedere il servizio a terzi, in tutto o in parte.
- Verificandosi queste ipotesi il presente contratto è risolto di diritto. Non è considerata cessione del contratto la trasformazione giuridica del soggetto contraente.

#### ART. 4 – COMPENSI PROFESSIONALI

I compensi del Broker, come da consuetudine di mercato, restano ad intero ed esclusivo carico delle Compagnie di Assicurazione e pertanto, nulla è dovuto dall'Ente al Broker per le attività previste dal presente contratto, né a titolo di compenso, né a qualsiasi titolo.

#### ART. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL BROKER

Il Broker si impegna al rispetto dei seguenti obblighi:

- a) eseguire l'incarico in oggetto secondo i contenuti del presente disciplinare con diligenza e nell'esclusivo interesse dell'Ente;

b) gestire con trasparenza i rapporti con le compagnie di assicurazione che risulteranno aggiudicatarie dei contratti assicurativi;

c) mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo.

Il Broker ha stipulato la polizza di assicurazione per la copertura della responsabilità civile professionale per l'attività di cui al presente incarico.

L'Ente ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini previsti dalla Legge n. 792/84 (ora conferita nel D. Lgs. 07/09/2005 n. 209) ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del Broker.

I massimali minimi di riferimento sono quelli previsti dal nuovo Codice delle Assicurazioni (D.Lgs. 7/09/2005 n. 209) con obbligo di adeguamento in caso di variazione da parte dell'IVASS e secondo legge.

#### - ART.6 – RISOLUZIONE E RECESSO

- L'ente si riserva di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'aggiudicatario, in tutti i casi previsti dalla vigente legislazione, ovvero nel caso in cui si verificano inadempienze o gravi negligenze agli obblighi posti a carico del broker con le disposizioni contenute nel presente disciplinare o nell'offerta.

- La risoluzione del contratto dovrà essere preceduta da almeno una contestazione di addebito con l'indicazione di un termine per eventuali giustificazioni, inviate al broker a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, alle quali il broker stesso non abbia adeguatamente risposto ponendo altresì rimedio al disservizio.

- La risoluzione del contratto avverrà di diritto qualora venga meno l'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi da parte dell'aggiudicatario o nel

caso lo stesso sia dichiarato fallito, nonché nel caso in cui nel corso del contratto si verifichi la circostanza di cui all'art.2 comma 2° della L.R. n.15/2008.

- È fatto salvo ogni diritto dell'ente di procedere per i danni subiti.
- L'Ente si riserva in ogni caso la facoltà di recedere unilateralmente dal rapporto in qualsiasi momento, con il solo onere del preavviso di 90 giorni, da effettuare a mezzo raccomandata con ricevuta di ricevimento. In caso di recesso, l'ente non sarà tenuto ad alcun indennizzo nei confronti del broker.

#### ART. 7 – OBBLIGHI A CARICO DELL'ENTE:

L'Ente si impegna a:

- a) comunicare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) non stipulare né sottoscrivere atti e contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza la preventiva consultazione con il Broker;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

#### ART. 8 – PREROGATIVE DELL'ENTE

Resta di esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte sottoposte dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da aggiudicare e/o stipulare;
- c) lo svolgimento delle procedure ad evidenza pubblica, l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente, nei termini di legge;



- d) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

#### ART. 9 – PAGAMENTO DEI PREMI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si impegna e obbliga a versarli alla Compagnia interessata, in nome e per conto dell'Ente, nei termini e modi previsti dai contratti stessi e/o convenuti con la Compagnia aggiudicataria, provvedendo a trasmettere all'Ente gli originali delle polizze opportunamente quietanzati con data coincidente con quella del pagamento. In mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o della Compagnia Assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il pagamento predisposto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, quietanza liberatoria per l'Ente medesimo. Non potrà in ogni caso rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente.

#### ART. 10 – ESCLUSIVITÀ E DURATA DELL'INCARICO

L'incarico viene affidato, in esclusiva, per la durata di anni tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Qualora alla scadenza dell'incarico l'Ente non avesse provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la Società MEDIASS S.p.A., sarà obbligata alla prosecuzione dello stesso per ulteriori 6 mesi alle medesime condizioni contrattuali vigenti alla data di scadenza.

L'incarico dovrà intendersi automaticamente decaduto in caso di sopravvenuta incompatibilità con eventuali disposizioni di Legge.

#### ART.11– GARANZIE

Il Broker dichiara di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla Legge n° 792/84 per l'espletamento delle attività in oggetto e precisamente di avere in corso polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale per errori, negligenze ed omissioni commesse nell'ambito dello svolgimento della propria opera e di essere in regola con i versamenti al Fondo di garanzia costituito presso il Ministero delle Attività Produttive con finalità analoghe alla polizza di RC.

#### ART. 12 – REGISTRAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO

Il presente disciplinare, stipulato con la forma della scrittura privata non autenticata, sarà soggetto ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26/04/1986 n. 131 a registrazione fiscale in caso d'uso con l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del citato D.P.R. n. 131/86 la cui spesa sarà a carico del richiedente.

#### ART.13 -TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, in Sig. \_\_\_\_\_, nella qualità, o eventuali subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessata ai lavori, ai servizi e alle forniture del presente contratto, si impegna ad osservare tutte le prescrizioni e condizioni contenute nell'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 e s.m.i., nonché ad assumere tutti gli obblighi di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i. in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 s.m.i. procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo - territorialmente

competente.

Ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., l'inadempimento degli obblighi di tracciabilità comporta, in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A, ipso iure, la risoluzione del contratto, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 della stessa legge.

#### ART. 14 – RICHIAMO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non espressamente indicato nel presente disciplinare si fa rinvio alla legislazione vigente, in particolare agli artt. 1754-1765 c.c., nonché al D.Lgs. 07/09/2005 n. 209.

#### Art. 15 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA E FORO COMPETENTE

Per la risoluzione di tutte le controversie, in merito all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente disciplinare l'Amministrazione Comunale e l'affidatario, riconoscono l'esclusiva competenza del luogo in cui l'Ente ha la propria sede - Foro di Ragusa - (art.20 C.P.C.). E' esclusa la competenza arbitrale.

#### ART. 16 – AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente disciplinare

#### ART. 17 ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO

Il presente disciplinare di incarico, sottoscritto nella forma di scrittura privata non autenticata, è immediatamente impegnativo per l'affidatario e per

l'Amministrazione.

ART. 18 DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO

I seguenti documenti, sono stati sottoscritti dalle parti per integrale accettazione e si intendono facenti parte integrante del presente disciplinare anche se non materialmente allegati:

- visura camerale;
- DURC;
- Proposta del Broker prot.gen. n. 51046 del 14/11/2017

Il presente disciplinare di incarico in forma di scrittura privata non autenticata, consta di n. 12 fogli dei quali occupa per intero n. 11 facciate e quanto nella presente, e viene sottoscritto con firma digitale.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C. le seguenti clausole dovranno essere accettate espressamente: - Art. 9 Pagamento dei premi; - Art. 10 Esclusività e durata dell'incarico; Art.15 Clausola compromissoria e Foro competente.

Letto approvato e sottoscritto

**IL DIRIGENTE n.q.**

**IL BROKER n.q.**